



COMITATO TECNICO APPALTI PUBBLICI

Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Pubblica Amministrazione
Al Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Al Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Al Presidente della Conferenza Stato-Regioni
Al Ragioniere Generale dello Stato
Al Presidente dell'ANAC
Al Presidente del Consiglio di Stato
Al Presidente del TAR Lazio
Al Presidente della Corte dei Conti
All'Amministratore delegato di CONSIP
Al Presidente dell'ANCI
Al Presidente di IFEL – Fondazione ANCI
Al Presidente di ITACA
Al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Al Provveditorati Regionali alle OO.PP.
Al Direttore Servizi al Patrimonio-Agenzia del Demanio
Al Presidente e al Segretario Generale dell'IGI
All'Amministratore delegato dell'ANAS
All'Amministratore delegato di RFI
All'Amministratore delegato di FS Engineering
Ai Presidenti delle Autorità Portuali
Al Presidente di SOGESID
Al Presidente di INVITALIA
Al Presidente dell'AISCAT
Al Presidente della RAI
Al Presidente della Regione Lazio
Al Sindaco del Comune di Roma Capitale
Al Presidente di ENAC
Al Presidente di ENAV
Al Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Al Capo Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del MIT
Al Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT
Al Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT
Al Capo Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione del MIT
Al Capo di Dipartimento del DAP presso il Ministero della Giustizia
Al Capo Dipartimento del DOG presso il Ministero della Giustizia
Al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e delle Comunità
Al Direttore Generale dell'Agenzia ANSFISA



COMITATO TECNICO APPALTI PUBBLICI

All'Avvocatura Generale dello Stato
Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti
Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri
Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri
Al Presidente dell'ARAN
Alle Confederazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL – CONFSAL - CISAL

Oggetto: Trasmissione Parere CTAP n. 21/2026 - Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023 – Forme alternative di remunerazione e limiti di conformità delle policy aziendali a contenuto forfettario.

Con la presente questo Ordine degli Ingegneri ritiene utile porre all'attenzione delle SS.LL il parere n.21 rilasciato in data 9 aprile 2026 dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici (CTAP) della propria Fondazione, con il quale ha riscontrato le doglianze pervenute da parte di ingegneri pubblici dipendenti in merito a forme alternative di remunerazione rispetto alla tradizionale incentivazione delle funzioni tecniche parametrata al 2% del valore delle opere, prevista dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023. In particolare, si fa riferimento a modalità che prevedono indennità *una tantum*, predeterminate in misura fissa, non direttamente parametrare all'importo della singola procedura, alla complessità della prestazione o al cumulo degli incarichi conferiti.

Siffatte forme di remunerazione alternativa, ove si risolvano, in concreto, in meccanismi forfettari, standardizzati e non proporzionati alla reale consistenza delle attività tecniche svolte, non appaiono conformi alla ratio dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 né ai principi che ne governano l'applicazione. Invero, il citato art. 45, pur facendo salva la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale, continua a configurare l'incentivo quale istituto funzionalmente collegato alle singole procedure di affidamento, alle attività tassativamente indicate nell'Allegato I.10 e alla valorizzazione del personale interno che le svolge. Pertanto, si ritiene che tale facoltà derogatoria, non possa essere interpretata nel senso di consentire qualsiasi forma di compenso, solo formalmente alternativa al "meccanismo tradizionale" del 2%, ma debba essere letta in coerenza con la funzione tipica dell'istituto.

Siffatte *policy* non appaiono, inoltre, in linea con il **principio del risultato**, che costituisce criterio prioritario anche riguardo alle modalità di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, costituendo questi una potente leva organizzativa e premiale per il migliore conseguimento degli obiettivi di ogni pubblica amministrazione nel campo degli appalti pubblici. Un sistema forfettario, sganciato dalla maggiore o minore complessità dell'intervento, dal rilievo economico dell'affidamento e dall'intensità dell'impegno richiesto, non premia maggiormente chi assume funzioni più gravose né chi contribuisce in misura più incisiva al corretto conseguimento del risultato; al contrario, tende a rendere il trattamento economico sostanzialmente indifferente rispetto alla qualità e alla difficoltà dell'attività svolta, neutralizzando l'effetto propulsivo che l'art. 45 intende perseguire.

Parimenti, tali modalità non risultano coerenti neanche con il **principio della fiducia**, ove non vengano calibrate in misura adeguata riguardo alla tipologia di incarico, in ragione della diversa specificità e complessità, comprimendo il riconoscimento economico entro importi standardizzati e



COMITATO TECNICO APPALTI PUBBLICI

senza una reale correlazione con le responsabilità concretamente assunte. La mancata valorizzazione delle professionalità rischia, infatti, di disincentivare l'assunzione di compiti più onerosi e delicati. In tal modo, lungi dal rafforzare la fiducia dell'amministrazione nelle proprie strutture tecniche, essa finisce per depotenziare proprio quel capitale professionale interno che l'art. 45 mira invece a stimolare e accrescere.

In sostanza, la previsione di un incentivo forfettario, non proporzionato alla difficoltà della prestazione, all'importo delle procedure e alle responsabilità concretamente assunte, non appare coerente con la ratio dell'istituto e non risulta pertanto idonea a perseguire le finalità di valorizzazione delle professionalità interne e di efficacia dell'azione amministrativa proprie dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023.

Nel rimettere alla cortese attenzione delle SS.LL. il parere allegato, per le valutazioni di competenza, si porgono distinti saluti.

Roma, 13 aprile 2026

IL COORDINATORE DEL CTAP

Ing. Sergio Minotti

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Ing. Massimo Cerri

Allegato:

Parere n. 21 del CTAP